

## Commento al DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n.183 (c.d.Milleproroghe)

### AREA POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

#### *Art.10, comma 6 - lavoratori autonomi agricoli. esonero contributivo novembre e dicembre 2020. proroga rata in scadenza il 16/01/2021*

L'art.10, comma 6, ha previsto in favore degli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni beneficiari dell'esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 introdotto dal cosiddetto "decreto Ristori" (legge 18 dicembre 2020 n. 176)<sup>1</sup>, la sospensione dal pagamento della rata dei contributi agricoli unificati in scadenza al 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'INPS, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Dalla dizione della norma – “fino alla comunicazione da parte dell'Ente previdenziale degli importi contributivi da versare” – si evince che dovrebbe essere l'Istituto ad effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti a seguito dello sgravio. Sul punto occorrerà però attendere le indicazioni da parte dell'INPS.

Resta comunque fermo che la rata in scadenza il prossimo 16 gennaio rimane sospesa per legge, in attesa che l'Istituto fornisca indicazioni di carattere procedurale e comunque non oltre il 16 febbraio p.v.; data che francamente risulta piuttosto stretta, considerato anche che l'INPS non ha ancora reso disponibile il modello di domanda per l'esonero.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento appena l'INPS avrà emanato le relative istruzioni.

#### *Art.11, commi 3 e 4 - Proroga commissioni*

I commi 3 e 4 dell'art. 11 prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di due Commissioni che erano state istituite dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160/2019).

Si tratta in particolare:

- della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione

ambientale o diretta ad agenti patogeni (ai sensi dell'art. 1, c. 475, della legge n. 160/2019).

- della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (ai sensi dell'art. 1, c. 475, della legge n. 160/2019).

#### ***Art.11, comma 9 - Proroga termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale***

Il comma 9 dell'art. 11 sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, c. 9, della legge n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) fino al 30 giugno 2021.

I termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

#### ***Art.19- allegato 1, punto 29 - Proroga smart working semplificato***

Viene prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la vigenza delle norme (commi 3 e 4 dell'art. 90 della legge n. 77/2020) che semplificano il ricorso al lavoro agile attraverso specifiche deroghe all'ordinaria disciplina di legge (legge n. 81/2017):

- comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro;
- adozione dello *smart working* anche in assenza di accordi individuali;
- obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.

#### ***AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE, SICUREZZA SUL LAVORO E FATTORI DI PRODUZIONE***

#### ***Art. 13 commi 5 e 6- Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti***

Con il comma 5 dell'articolo 13 viene modificato l'articolo 13, comma 3, del D.L.162/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 8/2020 per prorogare il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali per i concessionari per cui il periodo regolatorio quinquennale è in scadenza.

Il decreto concede tempo fino a luglio 2021 per "perfezionare" i nuovi piani economico-finanziari delle concessioni delle autostrade, cui sono legati gli "adeguamenti delle tariffe" e, quindi, l'eventuale aumento dei pedaggi, che

sarebbero altrimenti scattati a fine anno. La norma vale sia per i piani in scadenza nel 2020 sia per quelli in scadenza nel 2021.

Con il comma 6 in materia di patenti di guida si proroga, in considerazione della situazione emergenziale, la prova di controllo delle cognizioni. Qualora la domanda di conseguimento della patente di guida sia stata presentata nel corso dell'anno 2020 la suddetta prova di controllo viene espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. Il foglio rosa, quindi, durerà un anno invece dei canoni 6 mesi.

#### ***Art.15 commi 4 e 6 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare***

Con il comma 4 viene prorogata al 2025 l'attività del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Ambiente (attualmente prevista per il periodo 2020-2024) per assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con il comma 5 viene previsto anche per il 2025 lo stanziamento di 200.000 euro per finanziarne l'attività.

Con il comma 6, in materia di etichettatura degli imballaggi, viene sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il predetto periodo prevede che "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi".

Pertanto, il Decreto interviene posticipando, seppure parzialmente, la data di applicazione dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi introdotto dal D.Lgs.119/2020. L'obbligo era applicabile a partire dal 26 settembre scorso, senza alcun periodo transitorio. Ne deriva che:

- rimane l'obbligo di identificare e classificare i materiali dell'imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE;
- viene posticipato al 01/01/2022 l'obbligo di etichettare gli imballaggi secondo le norme UNI applicabili e con le informazioni destinate ai consumatori per facilitarne la gestione e la raccolta.

#### ***Art.19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19***

Con l'articolo 19 vengono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, alcuni termini riportati nell'allegato 1, tra cui:

- disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (Punto 7 dell'allegato 1) relativo all'articolo 15, comma 1, del D.L. 18/2020, [convertito dalla legge 27/2020). Pertanto, viene consentita fino ai termini suddetti la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;
- ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (punto 8 dell'allegato 1) relativo all'articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020). Ne consegue che fino ai suddetti termini, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, vengono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché viene prorogato l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;
- sorveglianza sanitaria (punto 13 dell'allegato 1) relativo all'articolo 83 del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020. Si ricorda che si tratta della sorveglianza sanitaria eccezionale, di norma svolta dal medico competente, rivolta ai lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

#### **AREA AMMINISTRAZIONE E POLITICHE FISCALI**

##### ***Art. 3 commi 5, 7, 9 e 10 - Proroga termini in materia economica e finanziaria***

Per quanto attiene le disposizioni di maggior interesse contenute nell'art.3 del decreto-legge in commento, si segnala:

- a) il comma 5, che dispone il differimento al 1° gennaio 2022 del termine entro cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri;
- b) il comma 7 che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022;

- c) i commi 9 e 10, in materia di lotteria nazionale con l'estrazione a sorte di premi per i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico (att. 1, commi 540 e s. della L. n. 232/2016), che prevedono che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria, va adottato entro il 1 febbraio 2021 e che le segnalazioni circa il rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto possa essere segnalato nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dal 1 marzo 2021.

#### **UFFICIO DI BRUXELLES**

#### ***Art.21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom***

Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha temporaneamente modificato il sistema di finanziamento della UE tramite le risorse proprie attraverso l'emanazione della decisione UE 2020/2053, recepita dall'art.21, per finanziare gli ulteriori stanziamenti necessari per il Next Generation EU, pari a 750 miliardi di euro.

Dalla loro introduzione nel 1970, le risorse proprie "tradizionali" dell'Unione sono costituite dai dazi doganali, dei dazi agricoli nonché dai contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio. Rappresentano generalmente poco più del 10% delle entrate da risorse proprie.

Come noto, la Commissione ha proposto di contrarre prestiti per 750 miliardi di EUR mediante l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali per conto dell'UE con scadenze tra 3 e 30 anni (data ultima di restituzione 2058), per finanziare un Quadro Pluriennale di sostegno più ambizioso ed un piano di ripresa e resilienza (sovvenzioni e prestiti ai paesi dell'UE), il Next Generation EU.

L'art.21 recepisce la decisione 2020/2053 del Consiglio dell'Unione europea, che mira quindi a modificare il sistema delle risorse proprie attraverso l'introduzione di un sistema semplificato del calcolo dell'IVA; l'introduzione di un prelievo sul peso dei rifiuti degli imballaggi di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro ed infine l'introduzione di una aliquota uniforme di prelievo pari allo 1,46% del RNL degli Stati membri.

La percentuale delle risorse proprie che può essere trattenuta dagli Stati membri per coprire le spese di riscossione è riportata, dalla decisione, al 25%.

**AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETITIVITÀ, UFFICIO STUDI, POLITICHE INTERNAZIONALI**

***Art.10, comma 1 - Proroga accreditamento organismi di controllo di natura pubblica per il settore vitivinicolo***

Si prevede un ulteriore differimento per l'accreditamento degli organismi di controllo del settore vitivinicolo esistenti aventi natura pubblica (art. 64 del Testo unico della vite e del vino – L. 238 del 2016). Per tali soggetti l'adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 deve essere prevista entro il 31 dicembre 2021. Il termine per l'accreditamento era stato differito già in precedenza e da ultimo con una proroga di sei mesi dal decreto-legge "semplificazioni" 16 luglio 2020, n. 76.

***Art.10, comma 2 e comma 3 - Proroga contratti di lavoro EIPLI***

Si provvede (comma 2) ad una ulteriore proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). In particolare, già con il decreto semplificazione n. 76/2020 era stata prevista la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2020 i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto citato e con scadenza compresa tra il primo agosto ed il 31 dicembre 2020. Ora con il provvedimento in commento, si prolunga la possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2021. Contemporaneamente si estende la deroga ai contratti in scadenza tra il primo agosto 2020 ed il 21 giugno 2021.

In ogni caso (comma 3) l'Ente provvede alla copertura degli oneri conseguenti a tale disposizione nei limiti delle risorse disponibili.

***Art.10, comma 4 - Proroga esonero antimafia***

Il comma 4 dispone una proroga al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell'esonero dagli obblighi di deposito della documentazione e dell'informativa antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

L'ulteriore proroga della disposizione introdotta con il D.L.113/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n.132, è stata richiesta da Confagricoltura, per non gravare con ulteriori oneri burocratici, sulle aziende agricole.

***Art.10, comma 5 - Proroga recupero aiuti di stato imprese del settore saccarifero***

L'articolo interviene nuovamente sulla vicenda che riguarda il recupero di alcune somme alle imprese del settore saccarifero e che Agea ha avviato a seguito di

un lungo contenzioso. Si tratta del recupero delle somme relative allo smantellamento parziale dei silos a seguito e quindi dei cosiddetti aiuti alla ristrutturazione che risalgono al 2006. Un recupero che le imprese toccate contestano e relativamente al quale hanno già a suo tempo avviato diverse iniziative per contrastarlo, anche richiamandosi ad iniziative assunte dai Governi di altri Paesi membri.

In proposito, già il “decreto legge emergenze” (DL 29 marzo 2019, n.27), con una modifica apportata in sede di conversione, aveva previsto la sospensione dei procedimenti di recupero “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari”; parallelamente era stato previsto che sono prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero.

Ora con il decreto-legge in commento si stabilisce che la sospensione dei recuperi possa proseguire “comunque sino al 31 marzo 2021”, quindi sembrerebbe anche in maniera svincolata dal completamento dell’accertamento definitivo.

Il provvedimento è positivo in quanto rinvia ulteriormente, e con un’altra forma che si presta a successivi differimenti, il termine del recupero. Non è stata accolta in ogni caso la proposta di Confagricoltura in sostegno alle istanze delle imprese del settore, particolarmente toccate peraltro da una difficile congiuntura di mercato, che ha chiesto che gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103- che prevede la rettifica finanziaria a carico dell’Italia ed ha determinato poi l’avvio della procedura di recupero delle somme - restino a carico dello Stato membro.

***Art.14 - Competenze del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - MAECI***

L’articolo prevede due distinti differimenti ed in particolare:

- Prolunga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per MAECI ed ICE Agenzia di avvalersi di INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa), con modalità stabilite in apposita convenzione, per l’attuazione degli interventi afferenti al “fondo di promozione integrata” ed al “Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy”. Tale possibilità era stata prevista dal “decreto legge Curaltalia”.
- Per gli uffici all’estero del MAECI, si proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 il termine a partire dal quale alle pubbliche amministrazioni è vietato rilasciare o rinnovare credenziali per l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Resta ferma la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021, termine in precedenza fissato al 30 settembre 2021.

## **AREA AFFARI LEGALI**

### ***Art.3, comma 6 - procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie***

L'art. 3, comma 6, ha previsto la proroga fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 delle misure straordinarie e semplificate disposte dall'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per lo svolgimento delle adunanze assembleari delle società per azioni quotate e non quotate, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, banche di credito cooperativo e banche popolari. In particolare, si prevede che dette procedure si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato emergenziale e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Si ricorda che la citata norma del Cura Italia ha previsto la possibilità per i suddetti modelli societari di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che la votazione possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza. L'adunanza assembleare può svolgersi, anche integralmente, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Ciò anche quando non sia contemplato negli statuti e senza che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

### ***Art.11, comma 1 - Proroga termine per enti del terzo settore***

La norma, molto caldeggiata da Confagricoltura, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del termine fissato dal Codice del Terzo settore per la trasformazione delle società di mutuo soccorso esistenti in associazioni del terzo settore, mantenendo il proprio patrimonio.

### ***Art.12 - Proroga di termini in materia di Sviluppo Economico. Contratto di rete con causale di solidarietà***

Sulla base della disposizione normativa in commento le imprese interessate potranno fare ricorso allo strumento del "contratto di rete con causale di solidarietà" anche per l'anno 2021.

Si rammenta che tale tipologia contrattuale, introdotta nel corso della conversione in Legge del c.d. Decreto Rilancio (art. 43 bis della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020) è disciplinata dai nuovi commi 4 sexies e 4 octies inseriti nell'art. 3 del D.L. n. 5/2009, che reca la normativa generale sulle reti di impresa.

Essa costituisce, sostanzialmente, la nuova fattispecie di contratto di rete finalizzata a sostenere le imprese, soprattutto PMI, colpite da crisi economiche, a collaborare in filiera per tutelare l'occupazione ed ottimizzare la gestione degli oneri aziendali in scenari come quelli derivanti ad esempio dalla attuale emergenza epidemiologica da COVID 19.



Si tratta di una fattispecie contrattuale che presenta alcuni caratteri peculiari (presupposti, finalità, forma) rispetto al contratto di rete “ordinario”, pur mantenendosi nell’alveo della più ampia disciplina comune.

Sul piano soggettivo il legislatore prevede che possono ricorrere alla rete con causale di solidarietà le imprese di filiere (o settore) colpite da crisi economiche, senza alcuna limitazione dimensionale, settoriale, di forma giuridica e geografica, purchè, sul piano oggettivo, le imprese della filiera versino in una situazione di crisi o di stato di emergenza dichiarata con provvedimento delle autorità competenti. Tale presupposto giustifica il ricorso degli imprenditori alla rete in parola.

Tra le finalità perseguibili dal contratto rientrano:

- l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; nonché
- l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Relativamente alla forma e alla redazione del contratto, ai fini degli adempimenti pubblicitari, si segnala che esso deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 – Codice Amministrazione Digitale (CAD), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale.

#### ***Art.13, comma 13 – Blocco degli sfratti***

La norma proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, disposta fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 103, co. 6 del DL Cura Italia e dai successivi provvedimenti che hanno via via prorogato la data fino a tale termine. La sospensione dell’esecuzione di tali provvedimenti fino alla data del 30 giugno p.v. si riferisce tuttavia ai soli provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze ed ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Si segnala che questa proroga si riferisce ai provvedimenti di rilascio degli immobili sia abitativi che non abitativi, quindi anche al rilascio di fondi rustici. Slitta altresì al 30 giugno p.v. la sospensione disposta dall’art. 54 ter, sempre del Cura Italia, delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, appena portata al 31 dicembre 2020 dalla legge di conversione del DL Ristori.

#### ***Allegato 1, punto n°10 – Semplificazioni in materia di organi collegiali***

Molto importante, per i risvolti anche organizzativi delle nostre articolazioni territoriali, la proroga alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 delle disposizioni previste nell'art. 73 del decreto Cura Italia, che, in materia di organi collegiali, consente alle associazioni private anche non riconosciute ed alle fondazioni (nonché alle società, comprese le società cooperative ed i consorzi) che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.